ART. 105.

(Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni).

In relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente capo sono aboliti i rapporti informativi.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al comma precedente non viene considerata la censura.

ART. 106.

(Disposizioni varie).

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Nei confronti del personale di cui al precedente art. 90 operano, in quanto applicabili, gli articoli 15, 17, secondo comma, 23 e 144, secondo comma, della presente legge.

ART. 107.

(Personale addetto all'assistenza sanitaria).

Il diritto all'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200 è limitato esclusivamente al personale addetto all'assistenza sanitaria prestata in via diretta al degente nelle cliniche strutturate, negli istituti e cliniche di analisi e cura dei Poli-

clinici a gestione diretta e nelle cliniche convenzionate e al personale dell'accettazione, pronto soccorso e astanteria organizzate secondo le vigenti norme sanitarie.

All'individuazione delle figure professionali che mantengono il diritto all'attribuzione della indennità prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200 si farà luogo contestualmente in sede di applicazione del precedente articolo 92 sulla base dei criteri fissati dal primo comma.

L'indennità suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.

ART. 108.

(*Norme transitorie*).

Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di ciascun livello e comunque, non oltre un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per il corrispondente livello nel quale si è verificata la vacanza.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 109.

(*Classificazione del personale*).

Gli impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, sono classificati, con un unico stato giuridico, nelle seguenti otto categorie funzionali, suddivise in aree professionali e definite sulla base del relativo grado di professionalità, delle attribuzioni e connesse responsabilità, nonché del grado di preparazione culturale richiesto:

categoria I: dipendenti che svolgono semplici attività manuali;

categoria II: dipendenti che svolgono attività per le quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente una modesta esperienza di lavoro;

categoria III: dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali o amministrativo-contabili nell'ambito di autonomia vincolata da apposite istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i compiti relativi alle diverse posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di pratica professionale;

categoria IV: dipendenti che svolgono attività richiedenti una specializzata preparazione professionale, nonché dipendenti che svolgono attività di collaborazione, coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo entro i limiti delle istruzioni esistenti;

categoria V: dipendenti posti a capo di magazzini che svolgono attività di natura tecnica o amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile caratterizzata da adeguata autonomia nonché di guida e coordinamento di gruppi di lavoratori, oppure attività manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;

categoria VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di maggiore importanza o preposti ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale nell'ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività di collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di interventi;

categoria VII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i dirigenti, o adibiti a compiti di studio, di programmazione, di analisi, di elaborazione dati, di progettazione, di direzione lavori e col-

laudi, di elaborazione di atti istruttori particolarmente complessi, oppure preposti nell'ambito dell'unità organica in cui operano, con discrezionalità di poteri e responsabilità per i risultati, ad attività di guida e di coordinamento.

Dipendenti preposti ad attività tecniche o amministrativo-contabili particolarmente complesse, di guida e di coordinamento di altre posizioni di lavoro, con responsabilità dirette, nell'ambito dell'autonomia e della discrezionalità assegnate a detto personale dalle norme e procedure del sistema in cui lo stesso opera. È richiesta una profonda conoscenza dei servizi dell'Amministrazione, acquisibile attraverso una vasta esperienza nelle diverse branche della Azienda, congiunta a doti organizzative e di spiccata attitudine allo svolgimento dei compiti relativi;

categoria VIII: dipendenti con compiti di: diretta collaborazione con i dirigenti; attività di direzione, coordinamento operativo e controllo, con competenza propria e delegata; ricerca scientifica; analisi del sistema informativo; ricerca economica; ricerca giuridico-amministrativa; ricerca statistica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati, che non siano riservati ai dirigenti.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno definiti, per ogni categoria, i singoli profili e i relativi contenuti professionali. Analoga procedura sarà seguita per le successive modificazioni, soppressioni o istituzioni di nuovi profili.

ART. 110.

(*Dotazione organica delle categorie*).

La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato viene fissata in 21.200 unità, così ripartita in prima applicazione della presente legge, tra le categorie professionali:

Categoria	Posti numero
I	300
II e III	11.600
IV	5.600
V	2.500
VI	700
VII	(*a*) 420
VIII	80
	21.200

(*a*) In tale dotazione sono compresi i posti assegnati al profilo professionale di vice dirigente della VI categoria.

Alla determinazione definitiva degli organici delle singole categorie, che terrà conto delle specifiche mansioni previste dai singoli profili professionali e della nuova organizzazione del lavoro e che non potrà comunque superare il limite totale massimo dei posti di cui al primo comma, si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

ART. 111.

(*Profili professionali*).

Alla ripartizione della dotazione organica di ciascuna categoria in contigenti per profili professionali, si provvederà con decreto del Ministro per le finanze sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

La medesima procedura sarà seguita per le variazioni dei profili e dei relativi contingenti, che si rendessero eventualmente necessarie.

ART. 112.

(*Tabella degli stipendi*).

Al personale classificato nelle otto categorie funzionali spettano gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella:

Categoria	Importo lire
I	1.800.000
II	2.250.000
III	2.580.000
IV	2.808.000
V	3.186.000
VI	3.726.000
VII	4.500.000
VIII	5.500.000

Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale.

Dopo il conseguimento dell'ultima classa di stipendio la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe medesima.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

ART. 113.

(*Inquadramento nelle nuove categorie*).

Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole categorie, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977:

Qualifiche di provenienza	Categoria	Aree professionali di equiparazione
Commesso	II	Commesso
Operaio comune fino al compimento di due anni di servizio, salva opzione di permanenza nella presente categoria	II	Agente
Agente di controllo	III	Agente di collaborazione
Commesso capo	III	
Dattilografo	III	
Operaio con professionalità interna, di cui alla tabella I allegata al presente titolo	III	Agente di produzione
Operaio comune con più di due anni di servizio, da adibire al ciclo produttivo	III	
Capo tecnico	IV	Assistente
Computista	IV	
Dattilografo, operatore elettro-contabile	IV	
Agente di custodia	IV	Agente verificatore
Operaio di mestiere di cui alla tabella II allegata al presente titolo	IV	Agente specializzato

Qualifiche di provenienza	Categoria	Aree professionali di equiparazione
Revisore	V	Operatore amministrativo contabile
Interprete-traduttore	V	
Computista superiore	V	
Computista principale	V	
Capo laboratorio e vice capo officina	V	Operatore tecnico
Capo tecnico superiore	V	
Capo tecnico principale	V	
Capo operaio	V	Agente capo
Capo revisore	VI	Capo settore amministrativo contabile
Interprete traduttore principale	VI	
Capo reparto lavorazione	VI	Capo settore tecnico
Capo officina	VI	
Ispettore tecnico	VI	Vice dirigente tecnico
Ispettore amministrativo	VI	Vice dirigente amministrativo
Ispettore superiore tecnico	VII	Vice dirigente tecnico
Vice direttore di stabilimento	VII	
Ispettore superiore amministrativo	VII	Vice dirigente amministrativo
Dirigente amministrativo	VII	Capo dei servizi amministrativi e contabili
Dirigente lavorazioni	VII	Capo dei servizi lavorazioni
Dirigente manutenzione e impianti	VII	Capo dei servizi manutenzione
Ispettore capo aggiunto tecnico	VIII	Vice dirigente coordinatore tecnico
Direttore di stabilimento aggiunto	VIII	
Ispettore capo aggiunto	VIII	Vice dirigente coordinatore amministrativo

Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini economici e 1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella categoria corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.

In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza categoria.

Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle categorie di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre mansioni o funzioni di categoria superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.

Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza categoria.

Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie categorie, il personale di cui ai commi pre-

cedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate.

Il personale in servizio al 1° ottobre 1978 che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito l'idoneità mediante concorso esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifica o categoria immediatamente superiore, viene inquadrato, a domanda, nella categoria corrispondente alla qualifica o categoria stessa, nel limite del 10 per cento dei relativi posti che saranno messi a concorso interno.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e gli inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai vincitori interni.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri per la formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento suddetto.

ART. 114.

(*Anzianità minima*).

Ai fini dell'applicazione del successivo art. 124, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio acquisita nella soppressa qualifica di provenienza, nonché le anzianità maturate nelle qualifiche che diano titolo all'inquadramento nella medesima categoria, sono considerate equipollenti a quella maturata nella categoria di inquadramento.

Ove l'inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o mansioni esercitate anziché in base alla qualifica rivestita, il computo dell'anzianità di servizio di cui all'art. 124 ha effetto con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento.

ART. 115.

(Conseguimento di categoria superiore).

Al dipendente in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui all'art. 109, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni o funzioni annoverabili in un profilo di categoria superiore a quello nel quale è stato inquadrato, può essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta categoria superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977.

La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nei profili professionali, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrerà con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo art. 116.

Analoga domanda e nei termini di cui sopra può essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa categoria.

Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'art. 109 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuità per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuità, può ottenere, a domanda, il conferimento del profilo della categoria superiore sempre che dichiari la sua disponibilità ad esercitare le funzioni proprie di detta categoria, con decorrenza

giuridica dal 1° luglio 1977 ed economica dal 1° ottobre 1978.

All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa categoria e profilo di inquadramento provvederà la commissione di cui al successivo art. 116.

Il personale operaio inquadrato nella prima applicazione della presente legge nella categoria terza e quarta in possesso delle cognizioni tecniche pratiche di alta specializzazione previste, nelle declaratorie delle categorie immediatamente superiori, da accertarsi mediante prova professionale, potrà accedere ai profili omogenei delle categorie quarta e quinta, nella misura non superiore al 30 per cento della consistenza del personale in servizio al 30 settembre 1978 con la qualifica, rispettivamente, di operaio qualificato addetto a mansioni di controllo della produzione e di operaio specializzato.

Il conferimento della nuova categoria avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale operaio inquadrato ai sensi del sesto comma del precedente articolo 113 potrà conseguire, a domanda, se addetto a mansioni di scrittura, il passaggio a categoria superiore, con effetto 1° ottobre 1981.

La domanda dovrà essere presentata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data sopra indicata.

Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente, le mansioni previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a categoria superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977 ed economica non anteriore al 1° ottobre 1978.

Ai dipendenti in servizio al 1° ottobre 1978 che abbiano in passato superato, come vincitori, nella carriera di appartenenza, almeno due esami di avanzamento, sarà riservato, nei passaggi interni alla categoria superiore, il 25 per cento dei posti disponibili, fino ad esaurimento dei destinatari.

Tale inquadramento sarà effettuato in relazione ad apposita graduatoria da formarsi a seguito di accertamento professionale a mezzo prova.

ART. 116.

(*Commissione nazionale paritetica*).

È istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonché da un segretario e relativi supplenti.

La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:

a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici;

b) sulle modalità di espletamento dei concorsi interni;

c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III categoria.

In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione è chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.

ART. 117.

(*Inquadramento ai fini economici*).

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1° otto-

bre 1978, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene inquadrato con pari decorrenza nelle otto categorie funzionali, si osservano i seguenti criteri:

a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato economico costituito dalla somma dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali pensionabili, della indennità pensionabile annua di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della anticipazione di lire 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978;

b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire 120.000 annue e la somma annua di lire 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.

Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra, l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di servizio.

Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni dello Stato l'attribuzione del relativo importo di lire 800 annue è subordinata alla presentazione entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione.

Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e successive modificazioni, la quota di cui alla lettera *b*) del precedente comma primo, è attribuita in base agli anni di servizio svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in relazione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557;

c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti let-

tere è attribuito a ciascun dipendente lo stipendio o la classe di stipendio previsti per la rispettiva categoria di inquadramento, di importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore al dipendente è attribuito altresì un assegno personale di importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di categoria o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziale.

Ove il dipendente sia in godimento dell'indennità di funzione prevista dall'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e l'ammontare complessivo costituito dalla predetta indennità e dal totale di cui al punto *a*) dovesse eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento economico ad esso spettante nella categoria di inquadramento a termini del precedente comma, sarà conteggiata detta indennità di funzione, ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma stesso.

ART. 118.

(*Modificazioni delle situazioni soggettive*).

In via transitoria i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 la successiva classe di stipendio o il successivo normale aumento periodico, fruiranno di un ulteriore inquadramento a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il predetto beneficio.

Nel caso in cui, successivamente al 30 settembre 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, il dipendente sia comunque pervenuto, in base al precedente ordinamento, ad una carriera o qualifica che se conseguita al 30 settembre 1978 avrebbe determinato l'inquadramento in categoria superiore, si procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento ed alla determinazione del nuovo trattamento economico.

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei dipendenti che conseguono il miglioramento in base a concorsi i quali, ancorché siano da indire alla data di entrata in vigore della presente legge, si riferiscano a posti disponibili al 31 dicembre 1978.

L'ulteriore inquadramento di cui ai commi precedenti sarà effettuato con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini del computo dell'importo annuo delle lire 800 indicato al punto *b*) del precedente articolo 117, la data del 30 settembre 1978.

ART. 119.

(*Assunzioni - Passaggi di categoria*).

L'assunzione nelle aree professionali di cui alla tabella IV o il passaggio alle categorie superiori di cui alla tabella VI allegate al presente titolo, avvengono:

alla I e II categoria:

mediante pubblico concorso indetto localmente e con partecipazione territorialmente limitata.

Il personale assunto nella I categoria, accede alla II, senza concorso, al compimento di un anno di servizio.

alla III categoria:

mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti di seconda categoria, al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, per essere adibiti al ciclo produttivo, salvo opzione del dipendente di rimanere nella categoria di assunzione. Al fabbisogno di personale in alcuni profili previsti per la III categoria sarà provveduto, nella misura del 70 per cento mediante pubblici concorsi indetti localmente con partecipazione territorialmente limitata e nella restante misura del 30 per cento attraverso prove pratiche riservate ai dipendenti con profili professionali diversi della medesima III categoria;

mediante esame per titoli, dei commessi, al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, nel limite dei posti disponibili nel corrispondente profilo professionale.

alla IV e alla V categoria:

a) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;

b) nella misura del 50 per cento del predetto fabbisogno, mediante concorsi interni per esami, cui potranno partecipare i dipendenti della carriera immediatamente inferiore;

c) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima categoria, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *b*).

I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale e per taluni profili l'assunzione potrà essere effettuata totalmente per concorso interno, per esami.

alla VI categoria:

a) nella misura del 90 per cento del fabbisogno di personale mediante concorso interno, per esami, riservato ai dipendenti della quinta categoria;

b) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima categoria, con profilo diverso.

In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto *a*).

Per i profili professionali la cui specializzazione non può essere acquisita nello ambito dell'Azienda, il reclutamento sarà effettuato mediante concorso.

I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale.

Al profilo professionale di vice dirigente della VI categoria si accede attraverso pubblico concorso a carattere nazionale.

alla VII categoria:

mediante concorsi interni, per esami, a carattere nazionale, ai quali può parte-

cipare il personale della categoria immediatamente inferiore.

I vice dirigenti della VI categoria accedono al profilo professionale della VII categoria automaticamente, senza concorso, dopo un anno di permanenza nel corrispondente profilo.

alla VIII categoria:

a) nella misura dell'80 per cento dei posti disponibili nei relativi profili mediante concorso interno nazionale, per esami, riservato al personale appartenente ai profili di vice dirigente della categoria immediatamente inferiore, in possesso di determinati requisiti. A taluni profili professionali potrà accedersi anche mediante pubblico concorso a carattere nazionale, inteso ad accertare la professionalità dei candidati, i quali devono essere in possesso in ogni caso di diploma di laurea;

b) nella misura del 20 per cento dei posti disponibili nei relativi profili, mediante concorsi interni, per esami, a carattere nazionale, riservati al personale della categoria VII appartenente a profili professionali diversi, che sia almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché di determinati requisiti.

Per i profili tecnici sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritti.

Il conferimento dei posti è subordinato al raggiungimento da parte dei vincitori dei concorsi esterni e interni per le varie categorie, delle sedi indicate nei relativi bandi. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

ART. 120.

(*Titoli di studio*).

Per le assunzioni mediante pubblici concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio:

I, II e III categoria: licenza della scuola elementare:

IV categoria: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o titolo equipollente;

V e VI categoria: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado. Per il profilo di vice dirigente il diploma di laurea e, per i profili tecnici, anche l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

Salvo quanto previsto alla lettera *b*), terzultimo comma, del precedente articolo 119 per i concorsi interni e per le prove pratiche, i titoli di studio necessari saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, all'atto della definizione dei singoli profili professionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 109 della presente legge.

ART. 121.

(*Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla categoria VIII*).

Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII categoria, nonché al personale della VII categoria con almeno cinque anni di anzianità di servizio complessivamente maturata nel profilo professionale di vice dirigente e nella soppressa qualifica di ispettore superiore od equiparato.

Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di ispettore capo ed equiparate.

Il personale promosso alla soppressa qualifica di ispettore superiore ed equiparata con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978, consegue, al compimento di sei anni di anzianità complessivamente maturata in tale qualifica e nella corri-

spondente categoria di inquadramento, il passaggio alla VIII categoria, previo accertamento di idoneità professionale a mezzo prova.

ART. 122.

(*Concorsi*).

I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo.

I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalità del dipendente. Le modalità ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione.

ART. 123.

(*Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali*).

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo precedente, sarà provveduto a determinare:

i programmi di esame per i concorsi pubblici, i concorsi interni e per l'espletamento delle prove pratiche relative al cambio di profilo;

la durata, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame dei corsi professionali per la qualificazione del personale, utili anche per il passaggio a categoria superiore;

i titoli professionali e di servizio da valutare;

i casi e le modalità di passaggio da un profilo professionale all'altro, nell'ambito della stessa categoria;

la composizione delle Commissioni esaminatrici:

i requisiti che i dipendenti devono possedere per la partecipazione ai concorsi interni;

i profili cui potrà accedersi totalmente per concorso interno oppure totalmente per pubblico concorso;

i requisiti ed il titolo di studio necessari per il passaggio di categoria o per il cambio di profilo, del personale appartenente a profili tecnici;

i titoli di studio specifici nonché le abilitazioni e le specializzazioni necessari per l'assunzione, mediante pubblici concorsi, ai vari profili professionali.

ART. 124.

(*Anzianità minima di servizio*).

Le anzianità minime di servizio nella categoria di appartenenza necessarie per l'ammissione ai concorsi interni per il passaggio di categoria sono le seguenti:

tre anni dalla III alla IV categoria;

quattro anni dalla IV alla V categoria;

cinque anni dalla V alla VI categoria;

quattro anni dalla VI alla VII categoria;

quattro anni dalla VII alla VIII categoria.

ART. 125.

(*Riserva di posti*).

Nel primo concorso pubblico, indetto per ogni singola categoria successivamente all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento, l'80 per cento dei posti destinati a concorso pubblico è riservato al personale in servizio, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

ART. 126.

(*Assunzioni senza concorso*).

Oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 l'Amministrazione dei monopoli di Stato può procedere all'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro due anni dall'evento, nei limiti dei posti disponibili nella I, II, III e IV categoria, fermo restando le limitazioni ed esclusioni previste dalle norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione dei monopoli.

In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza l'Amministrazione ha facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto, che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma, o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, l'Amministrazione può procedere solo per uno di essi.

La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli aventi titolo ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

ART. 127.

(*Funzioni di categoria superiore*).

Il personale può essere utilizzato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per esigenze di servizio nel profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore con l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma successivo, comprensivo del premio di rendimento industriale.

L'indennità per l'esercizio della mansione di categoria superiore è pari alla diffe-

renza tra la retribuzione iniziale della categoria rivestita e quella iniziale della categoria superiore effettivamente esercitata.

Qualora l'utilizzazione sia determinata da carenza di personale a carattere definitivo, la relativa indennità compete dal primo giorno di utilizzazione ed il conferimento delle relative funzioni non può avere, di regola, durata superiore a 6 mesi, salvo rinnovo, per una sola volta, da disporsi con provvedimento motivato. In tal caso sarà provveduto all'immediata indizione del concorso per la copertura del posto vacante.

Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da carenze di personale aventi carattere temporaneo, la relativa indennità compete dal primo giorno, sempreché l'utilizzazione stessa abbia durata almeno di 15 giorni consecutivi non computando, a tale fine, per le categorie superiori alla V, il congedo ordinario.

Con le medesime modalità di cui all'articolo 122, secondo comma, sarà disciplinata la materia riguardante l'attribuzione di funzioni di categoria superiore al personale.

ART. 128.

(*Trattamento economico nei casi di passaggi di categoria*).

Il dipendente che transita a categoria superiore consegue, nella nuova posizione, la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio d'importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui all'articolo 117, lettera *c*), in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova categoria, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento.

Nei casi di cui sopra è altresì valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica nella categoria superiore, la fra-

zione di biennio maturata nella posizione stpendiale di provenienza, qualora al compimento del biennio, il dipendente avrebbe conseguito nella precedente posizione uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di carriera.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una categoria inferiore.

Nei casi di passaggio ad altro profilo, nell'ambito della stessa categoria, si conserva lo stipendio in godimento e l'anzianità maturata nella categoria medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

ART. 129.

(*Valutazione del personale*).

I rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono soppressi, salvo che per i vice dirigenti della VII categoria ed il personale dell'VIII categoria ai soli fini dell'accesso alla qualifica di primo dirigente secondo le disposizioni vigenti.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio a categoria superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo è di due anni.

Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca, previo richiamo scritto, che il servizio prestato nell'anno sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di presentare al Consiglio di amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni dell'interessato.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, a carico di quest'ultimo, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al secondo comma.

ART. 130.

(*Rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*).

Il numero dei rappresentanti del personale dell'Azienda nel Consiglio di amministrazione è elevato da 4 a 6.

Detti rappresentanti vengono eletti direttamente da tutto il personale in servizio.

I rappresentanti del personale sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.

Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

Le elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro per le finanze, sentite le predette organizzazioni sindacali, non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I rappresentanti del personale della Azienda nel Consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, manteranno l'incarico fino alla nomina dei nuovi eletti.

ART. 131.

(*Aspettative e permessi per motivi sindacali*).

Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è stabilito con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di amministrazione.

Il contingente delle aspettative è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249, è fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalità di cui al precedente primo comma.

ART. 132.

(*Revoca delle designazioni*).

I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su designazione delle organizzazioni sindacali, decadono dalla carica ove queste ne revochino la designazione.

La decadenza dei rappresentanti di cui sopra decorre dalla data del provvedimento dell'Amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 133.

(*Ritenute per contributi sindacali*).

I contributi sindacali dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Amministrazione stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

ART. 134.

(*Orario e turni di lavoro - Aspettative - Permessi per frequenza corsi scolastici*).

L'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornate lavorative da lunedì a venerdì.

Una diversa regolamentazione dell'orario dovrà essere concordata con le orga-

nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale; resta fermo l'orario vigente per i doppi turni ed i cicli continui di lavoro.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali predette maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli, sarà provveduto alla disciplina:

a) del lavoro straordinario, dei doppi turni e dei cicli continui di lavoro ai fini della più proficua utilizzazione degli impianti e dei macchinari;

b) delle assenze effettuate dai dipendenti per fruire del diritto allo studio;

c) delle aspettative sindacali di cui all'articolo 131.

ART. 135.

(*Congedo ordinario*).

A tutto il personale dipendente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario per ciascun anno, di cui 10 giorni saranno fruiti in un unico periodo da concordare tra l'Amministrazione stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

ART. 136.

(*Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro*).

Le norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono estese a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai quali è altresì esteso il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Alla liquidazione e al pagamento della indennità di inabilità assoluta temporanea provvede direttamente la stessa Amministrazione.

Le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, saranno

emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.

ART. 137.

(*Trattenute per scioperi brevi*).

Per le astensioni dal lavoro per parte della giornata lavorativa, si applicano al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui al successivo articolo 186.

Per le astensioni effettuate antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nessuna ulteriore trattenuta può essere disposta a tale titolo né può farsi luogo a restituzione di esse.

ART. 138.

(*Servizio pre-ruolo*).

I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale alle dipendenze di imprese appaltatrici, riconosciuti ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 727 e 8 agosto 1977, n. 557, sono computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza statale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dal terzo comma dell'articolo 5 della citata legge 727.

ART. 139.

(*Trattamento di quiescenza e di previdenza*).

Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 178.

ART. 140.

(Gestione diretta del trattamento economico).

Alla determinazione, liquidazione e pagamento delle competenze fisse ed accessorie spettanti al personale dipendente, provvede direttamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante i propri organi sulla base di ruoli di spesa emessi dalla Direzione generale, secondo le procedure previste dall'ordinamento contabile approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928 e successive modificazioni.

Per il pagamento di cui al precedente comma l'Amministrazione dei monopoli di Stato applicherà la procedura già in atto prevista per le altre Aziende autonome.

ART. 141.

(Personale in particolari posizioni).

Al personale non di ruolo ed a quello ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli banane si applicano le disposizioni della presente legge.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la spesa per il personale comandato presso altre amministrazioni statali, è estesa a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 142.

(Premio per l'incremento del rendimento industriale).

Al fine di accrescere la produttività aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di amministrazione e sentite le or-

ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1° ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:

le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attività lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attività in sei giornate lavorative settimanali;

per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi;

il compenso incentivante di cui all'articolo 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sarà corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttività del personale rispetto agli *standards* accertati al 1° gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8;

i predetti *standards* e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosità e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicità delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, si applica dalla

data di entrata in vigore della legge stessa, anche al personale di altre amministrazioni dello Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, che presti effettivo servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria dei monopoli di Stato e l'ufficio riscontro atti monopoli della Corte dei conti.

ART. 143.

(*Interpretazione autentica*).

Il punto 3 del primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è sostituito dal seguente:

« 3) Carriera del personale dell'esercizio:

amministrativi:

diploma di ragioniere e perito commerciale;

tecnici:

a) branca "Coltivazioni tabacchi": diploma di perito agrario; diploma di perito industriale per la chimica industriale; diploma di geometra; diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica industriale;

b) branca "Manifatture tabacchi": diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica industriale o per la chimica industriale; diploma di geometra;

c) branca "Sali e chinino": diploma di perito industriale per la meccanica o per l'elettrotecnica o per l'elettronica industriale o per l'industria mineraria o per la chimica industriale; diploma di geometra; ».

ART. 144.

(*Norme di adeguamento*).

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono equipa-

rati a tutti gli effetti agli impiegati della stessa Amministrazione e sono assoggettati alle norme sullo stato giuridico vigenti per questi ultimi.

Ai necessari adeguamenti si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentiti la Commissione di cui all'articolo 116 ed il Consiglio di amministrazione.

TABELLA I.

OPERAI CON PROFESSIONALITÀ INTERNA

Addetto a mansioni di controllo nella produzione.

Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio.

Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica.

Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui.

Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio e pesatore di sale o tabacchi greggi.

Conduttore di impianti di concia e profumazione.

Conduttore, con incarico della piccola manutenzione di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie.

Conduttore di locomobili a scartamento ridotto, di mezzi semoventi, di trazione, trasporto e sollevamento e mezzi similari.

Fermentatore.

Giardiniere.

Preparatore di soluzioni concianti o profumati o di colle speciali.

Rilegatore di libri e registri.

TABELLA II.

QUALIFICHE DI MESTIERE

Aggiustatore meccanico.

Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione - con incarico delle piccole riparazioni - di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio.

Aggiustatore meccanico, con l'incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria.

Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento ordinario.

Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali è richiesta almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.

Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione.

Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.

Conduttore di ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi similari.

Cuoco.

Elettromeccanico.

Fabbro fucinatore o forgiatore.

Falegname.

Idraulico-tubista.

Infermiere patentato.

Lattoniere e stagnino.

Muratore.

Pittore e verniciatore.

Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità.

Saldatore elettrico e autogenista.

Saliniere.

Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi.

Vulcanizzatore.

Operaio specializzato.

Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimento).

Carpentiere in ferro e in legno (ad esaurimento).

Fonditore (ad esaurimento).

Meccanico (ad esaurimento).

Picconiere minatore (ad esaurimento).

Specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro.

TABELLA III.

CATEGORIA DI INQUADRAMENTO	
Preposto alle lavorazioni	VII
Preposto ai riscontri	VII
Preposto ai servizi di manutenzione e impianti	VII
Capo del magazzino tabacchi greggi esterni e capo magazzino centrale ricambi	VII
Capo agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di lavorazioni di tabacco	VII
Dirigente di deposito generi di monopolio e sali	VII
Preposto all'ufficio di contabilità e segreteria	VI
Vice del preposto alle manutenzioni	VI
Capo fase lavorazione	VI
Preposto ai servizi di economato e di cassa	VI

Capo magazzino tabacchi greggi . .	VI
Capo centro elaborazione dati . . .	VI
Capo laboratorio di controllo . . .	VI
Preposto ai lavori murari	VI
Vice del capo agenzia di coltivazioni	VI
Capo settore o capo centro e/o incaricato della classifica dei tabacchi sciolti	VI
Secondo contabile dei depositi generi di monopolio o sali . . .	VI
Capo magazzino perfetti	V
Vice capo fase, capo magazzini minori	V
Vice capo settore coltivazioni o funzioni equiparate	V
Preposto ai magazzini per i movimenti interni ed esterni dei generi nei depositi tabacchi e/o sali	V
Preposto ai servizi generali	V

TABELLA IV.

AREE PROFESSIONALI
E RELATIVE CATEGORIE

a) *Personale di collaborazione e di controllo:*

Commesso (II categoria);

Agenti di collaborazione (III categoria);

Agenti verificatori (IV categoria);

Agenti verificatori titolari (V categoria).

b) *Personale operativo:*

Aiuto agenti (I categoria);

Agenti (II categoria);

Agenti di produzione (III categoria);

Agenti specializzati (IV categoria);

Agenti tecnici (V categoria).

c) *Personale tecnico:*

Assistente (IV categoria);

Operatore tecnico (V categoria);

Capo settore tecnico (VI categoria);

Capo dei servizi tecnici (VII categoria);

Vice dirigente tecnico (VI - VII categoria);

Vice dirigente coordinatore tecnico (VIII categoria);

Esperto (VIII categoria);

Ricercatore (VIII categoria);

Sperimentatore (VIII categoria).

d) *Personale amministrativo:*

Assistente (IV categoria);

Operatore amministrativo - contabile (VI categoria);

Capo settore amministrativo - contabile (VI categoria);

Capo dei servizi amministrativi - contabili (VII categoria);

Vice dirigente amministrativo (VI e VII categoria);

Vice dirigente coordinatore amministrativo (VIII categoria);

Esperto (VIII categoria).

e) *Personale addetto al settore commerciale:*

Operatore commerciale (V categoria);

Capo settore commerciale (VI categoria);

Capo dei servizi commerciali (VII categoria);

Esperto (VIII categoria);

Vice dirigente amministrativo (VI e VII categoria);

Vice dirigente coordinatore (VIII categoria).

f) *Personale addetto al settore elettrocontabile e alla ricerca:*

Operatore elettrocontabile (V categoria);

Capo centro elaborazione dati periferico o programmatore (VI categoria);

Analista di procedure (VII categoria);

Analista di sistemi (VIII categoria);

Ricercatore (VIII categoria);

Sperimentatore (VIII categoria).

TABELLA V.

AREE PROFESSIONALI
PER L'ASSUNZIONE IN PROVA
NELLE CATEGORIE
DEL PERSONALE DEL MONOPOLIO

Categoria	
I	- Aiuto agente;
II	- Agente; - Commesso;
III	- Agente di collaborazione;
IV	- Agente specializzato assistente;
V	- Operatore amministrativo - contabile; - Operatore tecnico; - Operatore commerciale; - Operatore elettrocontabile;
VI	- Vice dirigente;
VIII	- Sperimentatore; - Ricercatore; - Esperto; - Analista di sistemi.

TABELLA VI

QUADRO DEGLI AVANZAMENTI

Da	a	Modalità	Anzianità
I Categoria:	II Categoria:		
aiuto agente	agente	per anzianità	1
II Categoria:	III Categoria:		
agente	agente di produzione	per anzianità	2
commesso	agente di collaborazione	concorso per titoli	2
III Categoria:	IV Categoria:		
agente di produzione agente di collaborazione	agente specializzato agente verificatore assistente	concorso interno per esame	3
IV Categoria:	V Categoria:		
agente specializzato assistente agente verificatore	agente specializzato manutentore agente capo operatore amm.vo operatore tecnico operatore commerciale operatore elettrocont. agente verificatore titolare	concorso interno per esame	4
V Categoria:	VI Categoria:		
operatore commerciale operatore amministrativo operatore elettr.le operatore tecnico agente specializzato manutentore agente capo agente verificatore titolare	capo settore comm.le capo settore amm.vo capo settore tecnico programmatore o capo centro elaborazione dati periferici	concorso interno per esame	5

segue TABELLA VI

Da	a	Modalità	Anzianità
VI Categoria:	VII Categoria:		
capo settore amm.vo . .	capo dei servizi amministrativi e contabili .	concorso interno per esame	4
capo settore tecnico . .	capo dei servizi tecnici		
capo settore commerciale	capo dei servizi commerciali		
programmatore o capo centro elaborazione dati periferico	analista di procedure .		
VI Categoria:	VII Categoria:		
vice dirigente amministrativo o tecnico	vice dirigente amministrativo o tecnico . .	per anzianità	1
VII Categoria:	VIII Categoria:		
capo dei servizi amministrativi e contabili . .	vice dirigente tecnico coordinatore	concorso interno per esame	4
capo dei servizi comm.li .	vice dirigente amm.vo coordinatore		
capo dei servizi tecnici .	sperimentatore		
vice dirigente tecnico . .	ricercatore		
vice dirigente amm.vo . .	esperto		
analista di procedura . .	analista di sistemi . . .		

TITOLO V

PERSONALE DIRIGENTE

ART. 145.

(Retribuzioni).

In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980 provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1° dicembre 1972, sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 146, dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 o analoghe indennità pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprle 1977, n. 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.

ART. 146.

(Compenso per lavoro straordinario).

Il miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente articolo

145 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, chiunque ne sia il beneficiario.

TITOLO VI

PERSONALE MILITARE

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

ART. 147.

(Area di applicazione).

Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

Negli articoli successivi sono indicati:

a) con la dizione unica di « militari », la generalità dei destinatari;

b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.

ART. 148.

(Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello).

A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli funzionali retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:

a) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;

b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore;

c) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;

d) settimo livello lire 4.500.000: tenente, capitano e maggiore;

e) ottavo livello lire 5.400.000: tenente colonnello.

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.

La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonché su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale conseguita.

Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale.

Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si attribuiscono dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 149, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione

agli anni di servizio militare prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.

Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717.

L'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

ART. 149.

(*Attribuzioni stipendi per passaggio di grado*).

All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio tra quelli conseguibili nel livello, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Nell'eventualità che un militare promosso dovesse conseguire, per effetto della progressione economica maturata nel grado di provenienza, uno stipendio superio-

re a quello goduto dal collega che, pur avendo pari anzianità in quello stesso grado, sia stato promosso al grado superiore in data anteriore, a questo ultimo può essere attribuito, a domanda, lo stesso stipendio spettante al militare promosso a detto grado superiore successivamente.

Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

ART. 150.

(Trattamento economico del personale richiamato).

Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1° gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai sensi del primo comma del successivo articolo 151 in quanto applicabile, è attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta

di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.

Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente articolo 148 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

ART. 151.

(Inquadramento nei livelli retributivi).

Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli funzionali-retributivi, in applicazione del precedente articolo 148 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del

2,50 per cento di cui alla seguente tabella:

Anzianità di servizio militare	Numero scatti
da 15 a 17 anni	2
da 18 a 19 »	3
da 20 a 21 »	4
da 22 a 23 »	5
da 24 a 25 »	6
da 26 a 27 »	7
da 28 anni in poi . . .	8

Gli scatti di cui alla presente tabella:

— si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;

— si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:

anzianità di permanenza nella classe di stipendio;

promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo;

— vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente articolo 149, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.

Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni modo attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.

ART. 152.

(*Modificazioni delle situazioni soggettive*).

Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento.

Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, i militari abbiano conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se ottenuta prima avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del pasaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.

ART. 153.

(*Stipendi dei generali e dei colonnelli*).

Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE FORZE DI POLIZIA E PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA.

ART. 154.

(*Assegno personale di funzione*).

Con decorrenza 1° luglio 1978, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appar-

tenenti al Corpo della polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, compete un assegno personale di funzione nelle misure indicate come appresso:

Carabiniere ed equiparati . .	lire	10.000
Appuntato, vicebrigadiere ed equiparati	lire	20.000
Brigadiere ed equiparati . .	lire	25.000
Maresciallo di 3ª classe, maresciallo di 2ª classe, maresciallo di 1ª classe, maresciallo di 1ª classe scelto ed equiparati	lire	30.000
Assistente ed assistente principale di polizia sottotenente, tenente ed equiparati	lire	10.000
Commissario, assistente capo di polizia, ispettrice, capitano ed equiparati . . .	lire	30.000
Commissario capo, ispettrice superiore, maggiore ed equiparati	lire	50.000
Vicequestore aggiunto, ispettrice capo aggiunto, tenente colonnello ed equiparati	lire	60.000

L'assegno è pensionabile ed è assoggettato, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione e il ritardo.

L'assegno è anche considerato ai fini degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, della determinazione dell'assegno alimentare e non è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita e della determinazione dell'equo indennizzo.

ART. 155.

(*Indennità pensionabili*).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le cessazioni dal servizio del personale avente diritto all'indennità mensile per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, nonché del personale avente diritto all'indennità mensile di servizio penitenziario di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054 e 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, le predette indennità sono interamente pensionabili.

ART. 156.

(*Criteri di applicazione dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1977, n. 284*).

Il disposto dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si applica per ogni ora di servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore giornaliere.

È abrogato il limite « e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione », contenuto nell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

ART. 157.

(*Indennità mensile di impiego operativo*).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità mensile di impiego operativo di cui alla tabella I annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono stabilite come segue:

I	fascia di gradi	lire	135.000
II	fascia di gradi	lire	125.000
III	fascia di gradi	lire	110.000
IV	fascia di gradi	lire	105.000
V	fascia di gradi	lire	80.000

Con la medesima decorrenza le misure fisse delle indennità mensili di cui agli articoli 1, primo comma; due, ultimo comma; 3, terzo e quarto comma, 4, quinto comma; 5, secondo comma; 7, secondo comma; 8, terzo comma; 9, ultimo comma; 10, secondo e terzo comma; 13, primo, terzo e quarto comma; 15, ultimo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, nonché di quelle di cui alle note *d*) ed *f*) della tabella quinta annessa alla stessa legge, sono aumentate del 50 per cento.

Dal 1° luglio 1978 l'indennità di impiego operativo di base è corrisposta agli allievi delle Accademie militari nella misura prevista per i graduati e militari di truppa volontari.

Per il periodo dal 1° luglio 1978 fino al 31 dicembre 1979 le misure della indennità mensile di impiego operativo di base e le misure fisse delle indennità previste per gli allievi, i graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati ed in servizio di leva, dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono aumentate di un importo pari ai 2/3 del miglioramento derivante dall'applicazione dei primi due commi del presente articolo.

Gli articoli 1 e 2 e annessa tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409, sono confermati con effetto dal 1° dicembre 1979.

ART. 158.

(*Quota pensionabile delle indennità di impiego operativo di imbarco e per il controllo dello spazio aereo*).

Per le cessazioni dal servizio degli ufficiali, dei sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, le indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pensionabili sino all'importo massimo di lire 110.000 mensili, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di cui all'articolo 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

ART. 159.

(*Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica*).

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge con il seguente:

« Per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'uno per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio, fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e

dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai precedenti primo e secondo comma, è effettuato, separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità di cui alle tabelle II e III annesse alla legge 5 maggio 1976, n. 187.

Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure più favorevoli percepite – nel tempo – dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti ».

Fermo restando quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo 158 per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, la quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota pensionabile di cui al precedente articolo 158, non può superare l'importo dell'ottanta per cento delle predette indennità di aeronavigazione o di volo.

ART. 160.

(*Computo sulla pensione privilegiata delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo*).

Il primo e secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono sostituiti con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge con i seguenti:

« Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensio-

ne privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 59 nel testo modificato dalla presente legge e nell'articolo 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi ».

« Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti ».

ART. 161.

(*Ritenute in conto entrate Tesoro*).

Le indennità di cui al precedente articolo 158 nonché le indennità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, per la quota pensionabile, alla ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

TITOLO VII.

VALUTAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ AI FINI DELLA INDENNITÀ DI BUONUSCITA

ART. 162.

(*Computo della tredicesima mensilità*).

Con effetto dal 1° giugno 1979 ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'articolo 36, punto 1), della legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonché alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e

delle Aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilità è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

ART. 163.

(*Riliquidazione dell'indennità di buonuscita*).

Ai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1° giugno 1969 - 31 maggio 1979, ed ai loro superstiti, l'indennità di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennità corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilità nei limiti di cui al precedente articolo 162.

Nei casi di ricongiunzione ai fini della indennità di buonuscita previsti dalle norme in materia, la riliquidazione spetta anche se l'iscrizione alle gestioni previdenziali indicate nel primo comma dell'articolo 162 abbia avuto termine anteriormente al 1° giugno 1969.

La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente primo comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si

tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale.

ART. 164.

(*Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale*).

Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'articolo 162, la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sarà determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 165 e dovrà essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attività.

Il debito non recuperato, in tutto o in parte, sul trattamento economico di attività, sarà recuperato in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente articolo 163 sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con le modalità di cui al successivo articolo 165.

Al recupero di cui ai commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennità di buonuscita. Qualora ciò non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altro caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il recupero delle quote di contributo sarà effettuato per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1° giugno 1969.

Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente articolo 163 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

ART. 165.

(*Modalità per la regolarizzazione contributiva*).

Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione della presente legge, per la determinazione dei contributi previdenziali a carico del personale indicato nei precedenti articoli 162 e 163 saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonché l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data del 1° giugno 1979 se in attività di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza.

Salva l'applicazione dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ENPAS, in relazione alle esigenze operative connesse con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo potrà utilizzare per la gestione previdenza del personale civile e militare dello Stato, il personale della gestione assistenza sanitaria in liquidazione per un massimo di quattrocento unità e, comunque, per non oltre due anni.

ART. 166.

(*Competenza dei tribunali amministrativi regionali*).

Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa disposizione.

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilità di cui al precedente arti-

colo 163 sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Nelle ipotesi regolate dal precedente articolo 163 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennità di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati.

Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione della indennità di buonuscita già corrisposta senza computare la tredicesima mensilità, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo 163 osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente articolo 164.

ART. 167.

(Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennità di buonuscita).

Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e successive modificazioni, la base contributiva comprensiva della tredicesima mensilità sarà considerata per le sole domande di riscatto presentate in data successiva a quella di cui al primo comma dell'articolo 162.

Il disposto dell'articolo 1, punto *c*), della legge 8 agosto 1977, n. 582, è applicabile, relativamente agli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali, al personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. L'onere per le maggiori prestazioni dovute agli interessati è a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato. La domanda di riscatto deve essere presentata dal personale interessato o dai superstiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per

i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato si applica il secondo comma dell'articolo 166.

I termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per la effettiva corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni. Lo stesso termine di novanta giorni si applica per la corresponsione della indennità di buonuscita da parte delle gestioni previdenziali indicate nel precedente articolo 162.

ART. 168.

(*Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto*).

Ai fini della liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato, comprese le aziende autonome, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e di altre analoghe disposizioni, si considera, quale base di calcolo, lo stesso trattamento economico, inclusa la tredicesima mensilità, computato per l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, spettante al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato. La liquidazione delle indennità stesse è effettuata sulla base dell'80 per cento di una mensilità del predetto trattamento economico, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

ART. 169.

(*Assegni vitalizi.*

Le disposizioni di cui al presente titolo non trovano applicazione per gli as-

segni vitalizi regolati dagli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 170.

(*Contributo previdenziale obbligatorio*).

Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenzali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento al 1° gennaio 1984.

ART. 171.

(*Rimborsi alle gestioni previdenziali*).

Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 164 per la riliquidazione delle indennità di buonuscita a norma dell'articolo 163, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome.

Per le prestazioni erogate alle altre categorie iscritte al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 164 saranno rimborsate, con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvederà a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 172.

(Effetti dei nuovi stipendi).

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale.

Il contributo di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 370, è stabilito nella misura fissa di lire 2.170 mensili.

ART. 173.

(Equo indennizzo).

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti dello Stato in base alle vigenti norme, con le modifiche apportate dal presente articolo.

Nei confronti del personale inquadrato nelle categorie o nei livelli funzionali - retributivi, per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio della categoria o del livello di appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. Lo stesso criterio di calcolo si applica anche nei confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101.

La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pari, per la generalità dei dipendenti statali, con esclusione di quelli indicati nei successivi quarto e quinto comma, a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente comma. Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico da considerare nell'ambito della categoria o del livello funzionale - retributivo di appartenenza del dipendente al momento di presentazione della domanda. Per le domande presentate anteriormente alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie o nei livelli funzionali - retributivi, la liquidazione dell'equo indennizzo viene effettuata con riferimento al trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento.

Per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni indicate nel precedente comma è pari a 2 volte l'importo dello stipendio del magistrato di Corte di cassazione.

Per il personale dirigente dello Stato, per i colonnelli, anche se appartenenti alla carriera limitata e per i generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia l'equo indennizzo per le menomazioni di cui ai precedenti commi è pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale.

Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di 1ª categoria.

È fatto salvo per il personale in servizio alle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie e nei livelli funzionali-retributvi, anche se cessati dal servizo successivamente a tali date, l'eventuale più favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alle stesse date dalle preesistenti disposizioni. Il presente comma si applica per le sole liquidazioni dell'equo indennizzo il cui provvedimento sia stato adottato posteriormente alle date soprandicate.

ART. 174.

(*Scrutini di promozione e concorsi interni*).

Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per le promozioni che saranno conferite con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti disponibili alla data del 31 dicembre 1979.

Al personale promosso in applicazione del precedente comma si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente articolo 4 e nel nono e decimo comma del precedente articolo 50.

I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purché indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

ART. 175.

(Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari).

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento economico per stipendio, indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo nonché il trattamento di missione in vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni:

dirigente superiore di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se capi di Gabinetto dei ministri senza portafoglio;

primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se segretari particolari;

del livello VII di cui al precedente articolo 2 se addetti con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio;

del livello non superiore al V di cui al precedente articolo 2 se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine.

Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al trattamento di cui al precedente comma è valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti biennali e classi di stipendio.

È soppresso l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260.

ART. 176.

(Cumulo di impieghi).

All'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le parole « di un terzo » sono sostituite con le parole « della metà ».

ART. 177.

(Trattamento di fine servizio)

Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi da effettuarsi in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini della indennità di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.

Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi. Su dette pensioni non è dovuta la perequazione automatica di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in servizio alla data del 1° luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978, nonché del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.

ART. 178.

(*Base pensionabile*).

Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi, ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle categorie o nei livelli funzionali-retributivi, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.

Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

ART. 179.

(*Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso*).

A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto

effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 180.

(*Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia*).

L'articolo 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito, con effetto dal 1° giugno 1979, dal seguente:

« Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario ».

ART. 181.

(*Integrazione mensile ai pensionati*).

Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono concesse, a decorrere dal 1° giugno 1979 le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità:

a) lire 20.000 e lire 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976;

b) lire 40.000 e lire 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1977.

Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere è a carico dei Fondi e della Cassa predetti.

Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505, nonché al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l'articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma sono dovute nella misura del 50 per cento.

Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente articolo 177 e non possono in ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101, nonché della legge 2 aprile 1979, n. 97.

ART. 182.

(*Personale postelegrafonico a contratto*).

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la proroga o il rinnovo dei contratti già stipulati, sempre che vi sia il consenso del personale interessato.

Il personale assunto ai sensi del precedente comma può essere applicato an-

che all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227.

Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma, è valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in ingegneria o in architettura.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e del primo comma del presente articolo, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 250.000.000 per l'anno 1979, graverà sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 183.

(*Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia*).

In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonché a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1977, n. 422 e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

ART. 184.

(Personale di cui all'articolo 59, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

La norma di cui al terzo comma dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale viene aumentato di 3 unità il numero dei posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, s'interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanità, all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento.

ART. 185.

(Ritenute per contributi sindacali).

I contributi sindacali del personale di cui alla presente legge nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revo-

care la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purché notifichi **la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica** stessa.

Restano salve le norme di cui all'articolo 50 della l egge 18 marzo 1968, n. 249.

ART. 186.

(*Trattenute per scioperi brevi*).

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate **all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro**. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

ART. 187.

(*Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*).

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici. in via

provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

ART. 188.

(*Norme abrogative*).

Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:

l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 25 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851;

le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 11 maggio 1976, n. 271, 21 novembre 1978, n. 718, 17 novembre 1978, n. 711, 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2, 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715;

le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di servizio;

ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;

l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628;

l'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la presente legge.

ART. 189.

(*Onere finanziario*).

All'onere derivante per l'anno 1979 dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 352 miliardi - che vengono ad aggiungersi all'autorizzazione di spesa di lire 1.270 miliardi recata dalla legge 13 agosto 1979, n. 374 - si provvede quanto a lire 139 miliardi e quanto a lire 213 miliardi mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 6854 e n. 6856 (all'uopo utilizzando per miliardi 33 la voce « modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario » e per miliardi 180 la voce « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ») dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno 1980, valutato in lire 1.932 miliardi, si provvede mediante riduzione del predetto capitolo numero 6856 del citato stato di previsione per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 190.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.